



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 28 del 07/05/2025

IL SINDACO

Vista la comunicazione del 06/05/2025 numero 13558, ricevuta mediante Protocollo il 07/05/2025 numero 41817, con la quale ARPAL ha comunicato l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato nel punto IT007008055016 - Bussola del Comune di Sanremo in data 05/05/2025 e registrato con n° 7175/25 per il/i parametro/i: Escherichia coli: >830 MPN/100ml Valore limite: 500 MPN/100ml Enterococchi intestinali:130 MPN/100ml Valore limite: 200 MPN/100ml.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010.

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2614/2025 di Regione Liguria che modifica e integra il Decreto del Direttore Generale n. 2247/2025 di Regione Liguria.

Visto il punto 2 dell'art. 5 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 195 del 16/05/2024 che disciplina le attività balneari per il Comune di Sanremo.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch. Linda Peruggi, Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

ORDINA

il divieto temporaneo di balneazione nell'area di cui al punto n. IT007008055016 "Bussola", ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera attrezzata "Foce Levante" e lo stabilimento balneare "Bagni Matuzia" compresi, sino alla revoca dell'Ordinanza stessa.

AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 650 c.p., fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato a:

- al Settore competente, che dovrà provvedere tempestivamente alla posa dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo presso la spiaggia libera attrezzata Foce Levante insegna Foce Levante (attualmente ancora in fase di consegna);
- ai concessionari/gestori delle spiagge site nella zona interessata:
 - Stabilimento balneare Bagni Matuzia insegna Bagni Matuzia PEC: bagnimatuziasnc@pec.it;
 - Stabilimento balneare Bagni Tartaruga insegna Bagni Tartaruga PEC: claudiocassini@pec.it;
 - Stabilimento balneare La Bussola insegna La Bussola PEC: labussolasnclanzi@legalmail.it;che, ai sensi dell'art. 5 punto 2 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 195 del 16/05/2024, dovranno:
 - a) provvedere tempestivamente alla posa dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo

presso le rispettive aree in concessione/gestione. I cartelli devono essere posizionati in modo da rendere ben visibile e nota, all'utenza, l'interdizione ed in specifico:

- a.1) nei punti di ingresso della struttura balneare;
- a.2) nell'area limitrofa alla battigia e in tutti gli ulteriori punti ritenuti necessari a fornire la corretta informazione;
- b) provvedere ad issare bandiera rossa;
- c) assicurare e vigilare in merito al permanere dei cartelli per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

che il presente provvedimento venga altresì comunicato a:

- alla Prefettura di Imperia PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it;
- al Presidente della Provincia di Imperia PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- all'Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- alla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV PEC: dgprev@postacert.sanita.it;
- ad ASL 1 Imperiese PEC: protocollo@pec.asl1.liguria.it;
- ad A.R.P.A. Liguria PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it;
- al Gestore del S.I.I. "Rivieracqua" S.p.A. PEC: rivieracqua@legalmail.it;
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo Sede;
- al Servizio Demanio del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampa volto a diffondere il presente provvedimento;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell'Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l'effettiva esecuzione della presente ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica.

IL SINDACO
Alessandro Mager
Firmato Digitalmente